

facendo chiamar avanti di noi all'improvviso doi o tre mercanti in una volta, che uno non sappi dell'altro, a'quali sia ricercado separatamente ogni particolare che possi dar lume di questo interesse, et trovando contravenirse a questo ordine, sia proceduto rigorosamente in principio, acciò ogni uno impari obedientia . . . ».

Alla proibizione del commercio tien dietro quella del mandare capitali fuori dello Stato per investirli in beni sotto il dominio di principi forestieri (1), nelle terre dei quali veniva quindi proibito rigorosamente di avere beni stabili, livelli e crediti di monte; guai a chi avesse osato discorrere di distinzioni di case *vecchie* e *nuove*, o avesse favorito nelle elezioni un parente o un amico. Seguono disposizioni contro l'impetrar grazie da Roma, contro qualunque specie di monopolio negli uffici di cancelleria, contro le concorrenze di nobili a cariche infime, contro le violenze dei nobili verso cittadini. Accadendo di aver a procedere contro qualche capo di maestranza dell'arsenale, avuto riguardo al bisogno che ordinariamente ha il pubblico di tali persone, per finir la cosa quietamente gli si farebbe dare il veleno; fra le spie, che vengono di nuovo raccomandate, si fa speciale menzione di quelle nello Stato di Milano per dar notizia degli andamenti di quel governatore (2) e di quanto operava militarmente in quel paese. Vengono infine parecchie disposizioni secondarie e fra altre l'ispezione sugli uffici di Rialto e della zecca, di cui gl'inquisitori do-

(1) La legge 13 nov. 1553, Cons. de' X, richiamando in vigore altra del 1480, concerne gl'interessi di commercio, imprestiti, dazii, depositi con *Principi forestieri*, non già nei loro domini.

(2) Questo passo fa conoscere gli Statuti opera del secolo XVII quando i Dalla Torre, i Cueva, e tanti altri scrivevano quelle loro maligne relazioni della Repubblica, e da Milano e da Napoli si congiurava dai governatori spagnuoli contro Venezia.